



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

Data di Emissione: 10/10/2023

## SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

### *REGOLAMENTO*

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

## **SOMMARIO**

- Art. 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione Lavori**
- Art. 2 Durata del Sistema**
- Art. 3 Soggetti ammessi all'iscrizione al Sistema**
- Art. 4 Domanda di Qualificazione**
- Art. 5 Requisiti di Qualificazione**
- Art. 6 Documenti e titoli per la Qualificazione**
- Art. 7 Esito della domanda di Qualificazione**
- Art. 8 Effetti e validità della Qualificazione**
- Art. 9 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della Qualificazione**
- Art. 10 Rinnovo della Qualificazione**
- Art. 11 Valutazione Performance Soggetti**
- Art. 12 Sospensione della Qualificazione**
- Art. 13 Cancellazione della Qualificazione**
- Art. 14 Selezione dei Soggetti da invitare alla gara**
- Art. 15 Pubblicità**
- Art. 16 Efficacia**
- Art. 17 Tutela della Privacy**
- Art. 18 Disposizioni finali**

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

## Art. 1

### ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

- 1.1** Ai sensi degli artt. 162 e 168 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche il Codice) è istituito presso l'ENAV S.p.A. (di seguito, per brevità, anche ENAV) il presente Sistema di qualificazione lavori (di seguito, per brevità, il Sistema) a valere, se del caso, anche come *"elenco di Operatori Economici"* dal quale individuare i Soggetti da invitare alle procedure di gara di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) o d).
- 1.2** ENAV si potrà avvalere del suddetto Sistema anche nel caso in cui operi per le attività richieste dalla propria Controllata TECHNO SKY S.r.l..
- 1.3** Il Sistema è volto, quindi, alla definizione di un Elenco di Soggetti di comprovata idoneità per l'affidamento di appalti di lavori, nell'ambito del quale ENAV individuerà i concorrenti da invitare alle relative procedure di gara aventi ad oggetto:
- (i) appalti di lavori, rientranti nell'ambito dei c.d. settori speciali, ai sensi dell'art. 150 del Codice, di valore da Euro 150.000,00 sino alla soglia di importo di Euro 20.000.000,00 (procedure indette ai sensi dell'art. 162 e 168 del Codice);
  - (ii) (*all'occorrenza e se del caso*) eventuali appalti di lavori di valore da Euro 150.000,00 fino ad una soglia di importo inferiore ad Euro 5.382.000,00 (procedure ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) o d) del Codice);
- con le modalità e nel rispetto, oltre di quanto ivi previsto, della richiamata normativa e delle vigenti procedure aziendali.
- 1.4** I Soggetti sono qualificati nel Sistema per categorie di opere generali, categorie di opere speciali e relative classifiche d'importo, così come identificate, nel Questionario di Qualifica disponibile sulla piattaforma dedicata al Sistema, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 100 comma 4 del Codice ed avute a riguardo le previsioni di cui al proseguo.
- 1.5** Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente modificate e sostituite da norme di legge sopravvenute incompatibili con quelle in esso contenute.
- 1.6** Il presente documento con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento di Qualificazione cui riferirsi per l'inserimento dei soggetti nel Sistema di qualificazione lavori.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

## **Art. 2**

### **DURATA DEL SISTEMA**

- 2.1** Il Sistema ha durata quadriennale.
- 2.2** ENAV in qualsiasi momento si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare il Sistema.

## **Art. 3**

### **SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA**

- 3.1** Possono presentare domanda d'iscrizione al Sistema gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del Codice ed, in tal senso, quindi, la qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri ai sensi del ridetto art. 65.
- 3.2** Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati a livello individuale (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio).
- 3.3** Alla singola impresa non è consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio ed una impresa consorziata non può rendere disponibile la propria qualificazione a più di un consorzio/soggetto ai fini della relativa Qualificazione al presente Sistema.
- 3.4** L'iscrizione dei Soggetti al Sistema, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento del Responsabile della Struttura Procurement previa apposita comunicazione trasmessa ai Soggetti interessati, con indicazione dei motivi della sospensione o della cancellazione, nei termini di cui ai successivi punti 12 e 13.

## **Art. 4**

### **DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

- 4.1** I Soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare apposita domanda di qualificazione precisando le categorie di opere generali e/o di opere speciali e relative classifiche di importo per le quali richiedono di essere qualificati fornendo, in tal senso, apposita documentazione di comprova.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

**4.2** Nel caso in cui vi siano situazioni di controllo o relazioni tali da accumunare il soggetto interessato alla qualificazione con altre società/entità già iscritte al Sistema di qualificazione, costituisce inderogabile obbligo del soggetto richiedente rendere apposita dichiarazione conforme al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente apposite e pertinenti evidenze in tal senso.

**4.3** La Domanda di Qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

**4.4** La Domanda corredata della documentazione di cui al successivo punto 6, deve pervenire a:

*ENAV S.p.A.*

*Struttura: Procurement Governance, Methodologies and Tools*

*Via Salaria, n. 716 – 00138 ROMA*

*mediante il sito internet aziendale [www.enav.it](http://www.enav.it) → Bandi → Sistemi di Qualificazione → Lavori → Sistema di Qualificazione Lavori ai sensi del D. Lgs 36/2023 seguendo la procedura indicata e compilando il Questionario di Qualifica, disponibile sulla Piattaforma web dedicata al Sistema.*

Alla domanda dovrà essere allegata espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei dati identificativi il Soggetto richiedente la Qualificazione (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conformità a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018), nonché le categorie di opere e classifiche di cui alla relativa domanda con le pertinenti evidenze documentali di cui sopra.

**4.5** I dati di cui sopra saranno comunicati ai fini dell’utilizzo del Sistema ai sensi dell’art.168 del Codice.

## Art. 5

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

**5.1** Ai fini della Qualificazione si prescrive preliminarmente che i Soggetti indicati al precedente punto 3 non devono trovarsi in alcuna delle precipue cause di esclusione tipizzate dal Legislatore negli artt. 94, 95 e 98 del Codice avuto a riguardo quanto previsto negli artt. 96 e 97 del ridetto codice.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

Salva diversa previsione normativa, non sono poi ammessi al presente Sistema di qualificazione i soggetti (a) incorsi nelle incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e/o (b) non in regola rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa antimafia e/o (c) che si trovino in ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In tal senso il richiedente la qualificazione deve tenere conto, in relazione a quanto sopra, alle statuizioni declinate negli articoli da 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

## **5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi**

Per i Lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00, i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla Qualificazione sono i seguenti:

1. attestazioni SOA per categorie di opere e classifiche corrispondenti oggi ottenute con modalità, procedure e contenuti conformi a quelli previsti dall'art 100 comma 4 del Codice e dal connesso Allegato II.12;
2. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti categorie di opere e classifiche per le quali si richiede la Qualificazione: il tutto ai sensi dell'art. 168 comma 2 del Codice. Per Lavori in ambito aeroportuale o similari, si intendono le attività di lavori espletate nell'ambito del sedime aeroportuale e/o ad esso strettamente connesse, nonché nell'ambito di impianti terminali di trasporto con caratteristiche analoghe, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello logistico-amministrativo. In ambito similare rilevano anche i seguenti elementi:
  - la pluralità di operatori pubblici e privati coinvolti (società ed enti di gestione, operatori logistici e di trasporto, dogana, etc.);
  - la necessità di operare in ambienti ad elevato rischio di interferenza con processi operativi ad alta tecnologia.

## **5.3 Requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità**

Ai fini della Qualificazione al Sistema, alle imprese attestate SOA per categorie e classifiche di importo, è richiesta altresì la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

## Art. 6

### DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1** I Soggetti che richiedono la Qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente punto 4, producendo:
- a) la dichiarazione sostitutiva, di cui al Modello "A" disponibile in piattaforma, nell'ambito della quale devono essere fornite le essenziali informazioni/dichiarazioni volte ad attestare che il Soggetto/l'Entità che richiede la qualificazione non si trova nelle su indicate cause di esclusione tipizzate dal Legislatore negli artt. 94, 95 e 98 del Codice: il tutto avute a riguardo le condizionalità di cui agli artt. 96 e 97 del ridetto codice;
  - b) ai sensi dell'art. 94 comma 3 del Codice, la dichiarazione attestante:
    - o il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    - o il socio amministratore, il direttore tecnico e l'amministratore di fatto, se si tratta di società in nome collettivo;
    - o i soci accomandatari, il direttore tecnico e l'amministratore di fatto, se si tratta di società in accomandita semplice;
    - o se si tratta di altro tipo di società o consorzi:
      - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
      - i componenti degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo;
      - il direttore tecnico ed il socio unico (indicando nel caso in cui lo stesso fosse una persona giuridica gli amministratori di quest'ultima);
      - l'amministratore di fatto;
  - c) la dichiarazione di eventuali procure generali conferite (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente);
  - d) Attestazioni SOA, Certificazioni di Qualità e Certificazione di esecuzione lavori attestanti il requisito di cui al sub punto 5.2 e 5.3;

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

- 6.2** In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1, del D.P.C.M n.187/91 (Modello “B” disponibile in piattaforma):
- a) della propria composizione societaria;
  - b) dell’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci;
  - c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
  - d) dell’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- 6.3** Le dichiarazioni richieste e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. Ogni eventuale dichiarazione redatta in lingua diversa dall’italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.4** Tutte le dichiarazioni e gli eventuali allegati devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.5** ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, ENAV darà comunicazione in tal senso, ai sensi del Codice, ai competenti uffici ivi compresa l’ANAC, ferme restando le responsabilità di legge ed il connesso regime sanzionatorio.
- 6.6** Il possesso dei requisiti relativi all’organizzazione aziendale per la qualità è comprovato dal certificato di riconoscimento di conformità al Sistema di Gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 riferito alle attività oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato da un Ente aderente all’EAC (European Accreditation of Certification) e /o all’IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento ( MLA o MRA). Nel caso di consorzio la suddetta documentazione deve essere presentata dal consorzio stesso o da ogni soggetto.
- 6.7** Tutte le certificazioni richieste devono essere in corso di validità.



	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

## Art. 7

### ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 7.1** ENAV dispone la qualificazione dei Soggetti a valle di una compiuta analisi, posta in essere sull'intera documentazione pervenuta, e degli eventuali ulteriori accertamenti effettuati, secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte. All'uopo fa fede la data in ordine di arrivo sul sito via-web. Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento di qualificazione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.
- 7.2** Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente redatta e documentata, ENAV comunica, per iscritto, l'esito del procedimento di qualificazione fatto salvo quanto previsto al punto 7.8.
- 7.3** Nell'eventualità in cui il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, entro 15 giorni dalla scadenza di detto termine, ENAV comunicherà al Soggetto richiedente la nuova data di definizione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, dovrà essere fissata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- 7.4** Qualora la documentazione presentata non fosse ritenuta completa od esauriente, il procedimento di Qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornirà i necessari/le necessarie chiarimenti/integrazioni richiesti/e che dovranno avvenire entro un massimo di 30 giorni dall'apposita richiesta di ENAV.
- 7.5** In tal caso, i richiamati termini di cui ai sub punti 7.2 e 7.3. decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni richiamate nel presente Regolamento.
- 7.6** In casi eccezionali - a fronte di apposita richiesta di proroga (che dovrà comunque pervenire entro i termini stabiliti nella richiesta di cui al punto 7.4) da parte della società istante - ENAV potrà valutare la concessione di una proroga (comunque non superiore a 60 giorni) per l'integrazione dei documenti necessari.
- 7.7** La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 90 giorni dalla richiesta (se prorogati ai sensi del sub punto 7.6) comporta l'estinzione del procedimento di Qualificazione: in tal caso ENAV comunicherà tale esito per iscritto.
- 7.8** ENAV comunica per iscritto all'interessato l'esito negativo della richiesta di Qualificazione indicandone i motivi nel rispetto delle tempistiche di cui sopra e, in

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

ogni caso, entro 15 giorni dalla data della decisione del diniego da parte del Soggetto aziendale competente.

#### **Art. 8**

##### **EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE**

- 8.1 La qualificazione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito della Committente ENAV, alle procedure di affidamento indette avvalendosi del Sistema di qualificazione lavori.
- 8.2 La qualificazione ha validità biennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni abilitanti la qualifica e quelle indicate al successivo punto 9.

#### **Art. 9**

##### **SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE**

- 9.1 I Soggetti qualificati e quelli qualificandi sono tenuti a comunicare ad ENAV tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente punto 5 rilevanti ai fini della qualificazione stessa.
- 9.2 Tale comunicazione deve essere effettuata sulla piattaforma web dedicata al Sistema nel termine di 30 giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3 L'omessa o tardiva segnalazione delle sopracitate variazioni comporterà la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 9.4 Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata.
- 9.5 Unitamente alla comunicazione delle variazioni i Soggetti qualificati devono trasmettere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le altre condizioni che hanno consentito la qualificazione.
- 9.6 ENAV ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore ai fini della valutazione dei requisiti sottesi alla qualificazione.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

- 9.7** L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero dei documenti eventualmente richiesti, entro il termine prescritto, darà luogo alla sospensione dalla qualificazione nel caso di Soggetti già qualificati ovvero alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di Soggetti non ancora qualificati.
- 9.8** L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto con l'indicazione dei motivi entro 15 giorni dalla data della decisione del Soggetto aziendale competente.

#### **Art. 10**

#### **RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE**

- 10.1** I Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione al Sistema devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, entro 45 giorni precedenti la data di scadenza della qualificazione: scaduta la qualificazione il Soggetto sarà decaduto dalla stessa e, quindi, non più qualificato.
- 10.2** ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate al punto 7.

#### **Art. 11**

#### **VALUTAZIONE PERFORMANCE SOGGETTI**

- 11.1** ENAV procede alla valutazione delle prestazioni rese dai Soggetti qualificati aggiudicatari di appalti in coerenza con le proprie procedure interne.
- 11.2** Per quanto concerne la valutazione dei requisiti di idoneità, restano ferme le conseguenze in termini di sospensione e cancellazione nei casi disciplinati dai punti che seguono.

#### **Art.12**

#### **SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE**

- 12.1** La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema.
- 12.2** ENAV procede di diritto ed immediatamente alla sospensione dalla qualificazione quando il Soggetto qualificato:
- 1) sia incorso in una delle ipotesi di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice;
  - 2) abbia assunto una condotta tale da inficiare la normalità dei rapporti con ENAV

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

(es. ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.) rilevante ai fini della Valutazione di cui al punto 11;

3) non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente punto 9;

- 12.3** La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata e si protrarrà fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.
- 12.4** Ai Soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ENAV rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.
- 12.5** Il Soggetto interessato può richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda corredata della documentazione ritenuta necessaria ai fini della relativa valutazione e fornendo la specifica indicazione delle ragioni atte a dimostrare il venir meno della/e causa/e di sospensione. A fronte di tale domanda ENAV provvede a richiedere all'interessato tutta la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione di sua competenza; detta documentazione dovrà essere trasmessa dal Soggetto interessato ad ENAV entro 30 giorni dalla relativa richiesta con le modalità ivi previste.
- 12.6** ENAV comunica all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda di revoca sospensione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del sub punto 12.5 qualora la ridetta documentazione venga ritenuta completa da ENAV stessa. L'eventuale riammissione al Sistema del Soggetto decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza dell'originaria qualificazione.

### Art. 13

#### CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE

- 13.1** La Cancellazione consiste nella definitiva esclusione del Soggetto qualificato dal Sistema e potrà avvenire anche a valle della sospensione di cui sopra.
- 13.2** ENAV, al netto dell'ipotesi in cui ricorrano i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, e 98 del Codice che hanno portato "*prima facie*" alla sospensione del Soggetto qualificato, dispone la cancellazione di diritto ed immediatamente del ridetto Soggetto qualora:
- a) risulti confermato il permanere delle cause di esclusione di cui ai ridetti art. 94,

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

95 e 98 sulla base delle previsioni di cui agli art. 96 e 97 del Codice;

- b) non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal sub punto 5.1 del presente regolamento;
- c) non sia più in possesso dei requisiti previsti dai sub punti 5.2 e 5.3 del presente regolamento;
- d) abbia affidato a terzi, in violazione delle previsioni contrattuali, l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di ENAV;
- e) sia incorso nella seconda sospensione dalla Qualificazione nel biennio di durata;
- f) in ogni altra ipotesi in cui sia del tutto venuto meno il vincolo fiduciario con la committenza;

**13.3** ENAV provvederà, altresì, alla cancellazione dei Soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.

**13.4** ENAV comunicherà per iscritto al Soggetto interessato il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi entro 15 giorni dalla data della decisione del Soggetto aziendale competente.

**13.5** Il Soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione solo ed esclusivamente una volta venute meno, ai sensi della precippua pertinente normativa di riferimento, la/le singola/singole causa/cause che hanno determinato la cancellazione della qualificazione e, per l'effetto, la connessa perdita della stessa.

#### **Art. 14**

##### **SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA**

**14.1** ENAV, per le gare afferenti i singoli appalti di lavori di cui sopra, avvalendosi del Sistema, inviterà, con le modalità previste dal D.lgs. n. 36/2023, solo i Soggetti debitamente qualificati, senza preventiva pubblicazione di bando o Avviso, nei casi previsti al sub punto 1.3. del presente Regolamento fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia: il tutto nel rispetto del principio di rotazione.

**14.2** Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alle singole gare aventi ad oggetto appalti di lavori, nonché i criteri di aggiudicazione, eventuali incompatibilità e la partecipazione in/di RTI saranno definite nelle relative lettere d'invito.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

- 14.3** L'individuazione dei Soggetti da invitare alle singole procedure avviene nel rispetto del principio di rotazione, garantendo la parità di trattamento tra tutti i Soggetti iscritti al Sistema.
- 14.4** Il numero minimo dei Soggetti qualificati idonei da invitare a presentare offerta sarà, di norma, non inferiore a dieci, ove esistenti. Il numero massimo dei Soggetti qualificati idonei da invitare è fissato in un numero non superiore a venti.
- 14.5** ENAV, nel caso in cui le prestazioni oggetto di affidamento presentassero profili di particolare complessità ed innovazione sotto il profilo tecnologico e/o prevedano l'utilizzo di una pluralità di competenze nonché di componenti e processi "all'avanguardia" anche in una ottica di massima sostenibilità energetica ed ambientale, potrà ridurre, in relazione a tali propri appalti rientranti nei settori speciali, sino a cinque il numero dei Soggetti da invitare a presentare offerta al fine di garantire il necessario equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto ed i mezzi richiesti per la sua realizzazione.

#### **Art. 15**

#### **PUBBLICITA'**

- 15.1** L'avviso, circa l'esistenza del presente Sistema di Qualificazione – istituito ai sensi degli artt. 162 e 168 del Codice e a valere se del caso anche come "elenco di Operatori Economici" dal quale individuare i Soggetti da invitare alle procedure di gara di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) e d) del Codice – è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di ENAV, nella sezione "Bandi di Gara" nonché su due quotidiani nazionali e regionali.
- 15.2** Negli stessi termini e con le medesime modalità ENAV pubblicherà anche l'avviso relativo all'aggiornamento, alla modifica o alla revoca del Sistema.

#### **Art. 16**

#### **EFFICACIA**

- 16.1** ENAV si avvarrà del Sistema quando, con riferimento all'appalto di lavori da bandire, nella relativa categoria prevalente di opere, siano qualificati:

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

- un numero di almeno 10 Soggetti idonei: per gli appalti di lavori, rientranti nell'ambito dei c.d. settori speciali, ai sensi dell'art. 150 del Codice, di valore da Euro 150.000,00 sino alla soglia di importo di Euro 20.000.000,00 (procedure indette ai sensi dell' art. 162 e 168 del Codice);
- un numero di almeno 10 Soggetti idonei: in relazione agli eventuali appalti di lavori di valore da Euro 150.000,00 fino ad una soglia di importo inferiore ad Euro 5.382.000,00 (procedure ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) o d) del Codice);
- un numero di almeno 5 Soggetti idonei: nel caso in cui i propri appalti di lavori rientranti nell'ambito dei settori speciali presentassero profili di particolare complessità ed innovazione sotto il profilo tecnologico e/o prevedano l'utilizzo di una pluralità di competenze nonché di componenti e processi "all'avanguardia" anche in una ottica di massima sostenibilità energetica ed ambientale: qualora i Soggetti qualificati idonei siano inferiori a 5, ENAV, a proprio insindacabile giudizio avuto a riguardo il precipuo contesto di specie, potrà anche avvalersi di tali soggetti in una ottica concorrenziale.

## Art. 17

### TUTELA DELLA PRIVACY

- 17.1** ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" coordinato ed aggiornato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, rappresenta che:
- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
  - b. i dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati è comunque condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione 10/10/2023

- 17.2** Titolare del trattamento dei dati è ENAV ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura Compliance an Risk Management.
- 17.3** L'aggiornamento dei dati avverrà anche in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi del punto 9.
- 17.4** Tutti tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
- 17.5** In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, coordinato e aggiornato dalle disposizioni richiamate al precedente sub punto 17.1, rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento dati.

## **Art. 18**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 18.1** La Qualificazione al presente Sistema non comporta alcun diritto di invito per i Soggetti ivi iscritti e non costituisce titolo ai fini dell'eventuale affidamento di appalti da parte di ENAV. I soggetti iscritti al Sistema non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ENAV qualora non venga dato corso all'espletamento di gare inerenti alla propria categoria di iscrizione, né qualora vengano indette procedure con modalità e/o in quantità tale da non consentire la partecipazione dei Soggetti interessati.
- 18.2** ENAV, per gli appalti di lavori di che trattasi, senza vincolo alcuno, inoltra gli inviti per la presentazione di offerte ai Soggetti Qualificati idonei nel rispetto della normativa vigente.
- 18.3** Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Giudice munito di giurisdizione del Foro di Roma.

\* \* \* \*